



COMUNE DI BOLANO

Provincia della Spezia

Ordinanza n.32 del 16/05/2020

Oggetto: Orari Servizi alla Persona – Emergenza SARS – COV-2

IL SINDACO

Visto che nell'attuale scenario di crisi socio economica nazionale il settore dei servizi alla persona nel quale sono ricomprese le attività di acconciatore e di estetista, si trova ad affrontare difficoltà dovute sia al lungo periodo di chiusura imposto sia, al momento della riapertura, ad una significativa perdita economica causata dal rispetto delle disposizioni normative a cui dover adeguarsi (acquisto DPI, sanificazione ambienti di lavoro, osservanza misure igieniche, distanziamento dei clienti, limiti dovuti al distanziamento sociale.)

Viste le Linee Guida Inail che propongono di prevedere, tra le altre indicazioni, per i servizi alla persona (acconciatori ed estetisti) che riaprono, orari di lavoro flessibili;

Ritenuto, alla luce delle ragioni di carattere economico sopra esposte, ed anche per favorire, così come proposto dalle linee guida Inail, le misure che possono agevolare il distanziamento sociale ed i conseguenti rischi di contagio da SARS – COV-2, di adottare provvedimento che consenta una maggiore flessibilità ed estensione degli orari di apertura delle attività e permettere deroghe ai giorni di chiusura;

Sentite le organizzazioni di categoria che esprimono parere favorevole all'adozione del presente provvedimento;

Vista la Legge nr. 1 del 04/01/1990;

Vista la Legge Regionale nr. 3 del 02/01/2003 e s.m.i.;

Vista la Legge nr. 174 del 17/08/2005;

Vista la Legge Regionale nr. 23 del 05/06/2009 e s.m.i.;

Visto il Regolamento Comunale per l'esercizio dell'attività di estetista, approvato con Deliberazione CC numero 31 del 15/05/1997;

Visto il Regolamento Comunale per l'esercizio dell'attività di barbiere – parrucchiere – acconciatore approvato con Deliberazione CC numero 92 del 29/09/1994;

Visto il D.L. 07/2007 art. 10 convertito in Legge 40/2007;

Vista la Legge 40/2007

Viste le modifiche al Regolamento Comunale per l'esercizio dell'attività di estetista, approvate con deliberazione CC n. 39 del 29/12/2008 a seguito dell'entrata in vigore delle succitate fonti normative;

Viste le modifiche al Regolamento Comunale per l'esercizio dell'attività di barbiere – parrucchiere – acconciatore approvate con deliberazione CC n. 39 del 29/12/2008 a seguito dell'entrata in vigore delle succitate fonti normative ed in particolare l'art. 14 – Orari;

Viste le ordinanze sindacali numero 3/2009 e 4/2009 “Orari attività acconciatori – barbieri” e “Orari attività estetisti” che disciplina gli orari di esercizio di tali attività;

Richiamato l'art. 50 comma 7 del D.Lgs.n. 267 del 18/08/2000 TUEL che attribuisce, fra l'altro, al Sindaco il potere di coordinare e riorganizzare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici;

DISPONE

Che i servizi alla persona (acconciatori ed estetisti) nel territorio comunale, vista la situazione di emergenza nazionale causata dal contagio da Covid19, fino al 31 luglio 2020 dovranno osservare le seguenti disposizioni in materia di orari:

- FASCIA GIORNALIERA DI APERTURA E CHIUSURA:

è stabilita una fascia oraria giornaliera di apertura compresa fra le ore 7:00 e le ore 22:00. Nel rispetto di tali limiti, è data facoltà all' esercente di scegliere liberamente l'orario di apertura e chiusura del proprio esercizio, non superando le dodici ore giornaliere, anche consecutive;

- DEROGHE ALLE GIORNATE DI CHIUSURA:

è stabilita la facoltà di deroga all'obbligo della chiusura infrasettimanale del lunedì;

è stabilita la facoltà di deroga all'obbligo di chiusura nelle giornate festive (domeniche ed altre festività)

Di esporre al pubblico in maniera ben visibile il cartello indicante l'orario di apertura e chiusura dell'attività.

L'inosservanza di quanto stabilito con il presente provvedimento nonché le eventuali infrazioni rilevate in caso di anticipazione o protrazione dell'orario consentito sarà perseguito a norma di legge. Il Comando di Polizia Municipale è incaricato di vigilare sull'osservanza della presente ordinanza e di procedere a carico dei contravventori a termine di legge.

Ai sensi degli artt. 3, quarto comma e 5, terzo comma della legge 7 agosto 1990 n. 241, avverte: responsabile del procedimento è il Dr. Massimo Lelli; contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale della Liguria nel termine di 60 giorni dalla notificazione (legge 6 dicembre 1971, n. 1034) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione (d.P.R 24 novembre 1971, n. 1199)

Il Sindaco
Alberto Battilani

